

**DICHIARAZIONE ARTICOLO 18 D.L. N. 144 del 23.09.2022
INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,

residente in _____, alla Via / _____, n. _____,

codice fiscale _____,

in qualità di lavoratore dipendente del datore di lavoro _____ Matricola _____,

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. n.144/2022 e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,

DICHIARA sotto la propria responsabilità

- di avere diritto all'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di 150 euro prevista dall'articolo 18 del D.L. n. 144/2022, da erogare per il tramite del datore di lavoro nel mese di Novembre 2022, in quanto non risulta titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 del D.L. n. 144/2022;
- di non aver diritto, o comunque si impegna a non dichiarare ad altri datori di lavoro di averne diritto, a ulteriori indennità di cui all'articolo 18 del D.L. n. 144/2022 in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;

Luogo _____,

Data _____

In In fede

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144.

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 18.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16.

3. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Art. 19.

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità *una tantum* che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità *una tantum* pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.